

pensionario. Se il Consiglio si esprimerà affermativamente su questo punto, con quelle limitazioni e cautele che ritenesse di adottare, sarà poi da considerare a quanto lo stesso prof. Puggioni possa avere diritto. Prega perciò il Direttore generale di riferire sul caso, dopodiché il Collega Santoro Bassarelli esporrà il risultato degli studi fatti dalla Commissione.

Il Direttore generale, premesso che il Consiglio è già a conoscenza dei precedenti di questa questione, ritiene opportuno riassumerli per maggior chiarezza secondo il seguente rapporto fatto predisporre dagli uffici:

Il prof. Annetto Puggioni ha impugnato avanti al Consiglio di Stato il decreto di revoca dall'ufficio di Direttore generale e la giurisdizione adita, con decisione 3 febbraio 1954, ha respinto il ricorso.

Peraltro, ad istanza del prof. Puggioni, avanti la Sezione del Lavoro del Tribunale di Roma, pende un giudizio riguardante la pretesa liquidazione delle indennità che lo stesso prof. Puggioni avrebbe maturato in relazione al precedente servizio prestato in qualità di Capo Servizio, all'atto della nomina a Direttore generale.